

SPORTELLO PER IL CITTADINO

REGOLAMENTO

INDICE

Art. 1 Oggetto e scopo

Art. 2 Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati

Art. 3 Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

Art. 4 Accesso al servizio

Art. 5 Professionisti

Art. 6 Attività

Art. 7 Gratuità dello svolgimento dell'incarico

Art. 8 Divieti

Art. 9 Violazioni del regolamento

Art.10 Entrata in vigore

* * * *

Art. 1 - Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio è istituito lo "*Sportello per il Cittadino*" volto a fornire un servizio di informazione e di orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e di ogni attività informativa sui giudizi pendenti.

A questi fini verranno fornite informazioni procedurali di base nelle seguenti materie:

- a) diritto civile, di famiglia e fallimentare;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo e tributario;
- d) diritto del lavoro.

Art. 2 - Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;

- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3 - Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) sui tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 4 - Accesso al servizio

L'accesso allo sportello è consentito a chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Consiglio dell'Ordine e l'Avvocato ricevente non tratterà eventuali altri documenti forniti dall'utente.

Art. 5 - Professionisti

Il servizio prestato allo Sportello viene reso dagli Avvocati facenti parte del Consiglio dell'Ordine in carica, previa indicazione delle materie di rispettiva competenza.

La prestazione del servizio è da intendere quale preciso dovere a carico dei

Consiglieri in carica; il Consiglio avrà cura di stilare un apposito calendario periodico delle presenze, al fine di garantire un'adeguata turnazione e l'apertura dello Sportello per almeno un giorno al mese.

Art. 6 - Attività

L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello" si terrà presso i locali dell'Ordine siti in via Mazzini c/o il Palazzo di Giustizia, previa prenotazione dell'incontro tramite richiesta verbale (anche telefonica allo 0342-216346) o scritta da inoltrare tramite e-mail (info@ordineavvocatisondrio.it).

L'attività di informativa si esaurirà in una sola sessione.

Eventuali variazioni alle modalità di prestazione del servizio allo Sportello, verranno rese note al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell'Ordine e/o mediante avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso.

Art. 7 - Gratuità dello svolgimento dell'incarico

La prestazione del servizio allo Sportello per il Cittadino è gratuita; è vietato all'Avvocato ricevere denaro o altra utilità o compenso dal beneficiario o da terzi, per l'attività prestata.

La prestazione del servizio comporterà per l'Avvocato allo Sportello il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora o frazione di ora espletata.

Art. 8 - Divieti

E' vietato all'Avvocato che presti servizio allo Sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario dell'informativa, anche in materie differenti da quella trattata in occasione degli incontri.

Il divieto si estende anche:

- ai colleghi associati e/o soci dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio;
- ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio;
- al coniuge e ai parenti fino al secondo grado dell'Avvocato che abbia prestato il servizio.

E' vietato all'Avvocato che presti il servizio allo Sportello indicare al beneficiario della prestazione il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche solo in forma digitale, un registro ove

annota il nome dell'Avvocato ricevente e le generalità dei soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e di orientamento, la data degli incontri e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 9 - Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

Verrà considerata violazione:

- la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo Sportello, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo;
- il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- la violazione degli obblighi e divieti di cui agli articoli 1, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Il Consiglio, ravvisata un'ipotesi di illecito disciplinare, invierà gli atti al CDD affinché venga aperto il relativo procedimento.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet istituzionale.